

. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione incidentale avversaria, dichiarare inammissibile (o comunque improponibile in questa sede) la domanda proposta in via riconvenzionale da [REDACTED] nel giudizio arbitrale (ferme restando anche le subordinate difese di merito già illustrate dal [REDACTED] durante l'arbitrato);

- in ogni caso:

. condannare [REDACTED] a rifondere al [REDACTED] le spese del giudizio arbitrale (come liquidate nel Lodo e ricordate alla nota 9 della presente impugnazione) e dell'odierno giudizio, maggiorate delle spese generali forfettarie del 15%, oltre CPA e IVA come per legge.”

Per l'impugnata [REDACTED]:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:

. in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal [REDACTED] [REDACTED] avverso il lodo arbitrale depositato presso la Camera Arbitrale di Milano il 26 settembre 2018, reso dal Collegio composto dagli avv.ti Prof. [REDACTED], [REDACTED] e Prof. [REDACTED], per i motivi esposti nella comparsa di costituzione;

. nel merito, rigettare l'impugnazione proposta dal [REDACTED] [REDACTED] avverso il lodo arbitrale oggetto di causa, per i motivi esposti nella comparsa di costituzione;

. in via rescindente, in accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta da [REDACTED], dichiarare la nullità del lodo arbitrale oggetto di causa con riferimento ai capi indicati nella comparsa di costituzione e per i motivi ivi esposti;

. in via rescissoria, accertare e dichiarare che il [REDACTED] [REDACTED] è obbligato a pagare a [REDACTED] l'importo di euro 55.163.082,66, corrisposto da quest'ultimo all'Agenzia delle Entrate in data 19 dicembre 2016, o, in subordine, il minore importo che si accerti dovuto, oltre interessi da tale data al saldo, nella misura che verrà determinata in corso di causa; e, per l'effetto, condannare il [REDACTED] [REDACTED] a corrispondere a [REDACTED] il predetto importo;

. in via rescissoria, nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo o del terzo motivo di impugnazione proposti dal [REDACTED] [REDACTED], rigettarne le domande perché infondate nel merito, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione;

. in ogni caso:

porre integralmente a carico del [REDACTED] [REDACTED] le spese del procedimento arbitrale, ivi inclusi gli onorari della Camera Arbitrale di Milano e del Collegio e i relativi rimborsi spese, e per l'effetto condannare il [REDACTED] [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] l'importo (già versato da [REDACTED]) pari a Euro 274.917,86;

liquidare e porre integralmente a carico del [REDACTED] [REDACTED] le spese di difesa relative al procedimento arbitrale, e per l'effetto condannare il [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

2) Lo svolgimento del processo arbitrale

Con domanda di arbitrato notificata a [REDACTED] in data 12.4.2017, il [REDACTED] ha introdotto il giudizio arbitrale, amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano.

Con la propria domanda, il [REDACTED] ha chiesto la condanna di [REDACTED] a rifondere l'importo di € 55.163.082,66, versato dal [REDACTED] al [REDACTED] in data 19.12.2016 (pari a metà della maggiore imposta liquidata e concordata dalle parti con l'[REDACTED]), oltre interessi; e ha nominato l'avv. [REDACTED] quale arbitro di propria designazione.

Con memoria di risposta del 12.6.2017, [REDACTED] si è costituita nel giudizio arbitrale, sostenendo l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio credito restitutorio e la condanna del [REDACTED] a corrisponderle l'importo di euro 55.163.082,66, oltre interessi dall'esborso al saldo.

[REDACTED] ha nominato l'avv. [REDACTED] quale arbitro di propria designazione.

I due arbitri nominati dalle Parti hanno designato l'avv. [REDACTED] quale presidente del collegio arbitrale, che è stato formalmente costituito all'udienza del 23.11.2017.

Dopo lo scambio di memorie, all'udienza dell'11.4.2018, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, come presentate con gli atti introduttivi, e il rigetto di quelle avversarie.

La Camera Arbitrale di Milano ha trasmesso alle parti il lodo definitivo emesso dal Collegio Arbitrale in data 27.7.2018, con l'opinione dissenziente dell'arbitro nominato dal [REDACTED], avv. [REDACTED], depositato presso la suddetta Camera Arbitrale il 26.9.2018.

3) Il lodo arbitrale

Con Lodo deciso il 27.7.2018 il Collegio Arbitrale ha così disposto:



- “1 - Respinge le domande del [REDACTED].*
- 2 – Essendo assorbita nella precedente statuizione, per le ragioni di cui alla parte motiva, respinge la domanda riconvenzionale di [REDACTED].*
- 3 – Respinge e/o dichiara assorbite tutte le altre istanze e domande della parti.*
- 4 – Compensa tra le parti le spese di difesa e pone quelle del procedimento, per metà, a carico di ciascuna della parti.”*

A sostegno della proprio decisione il Collegio ha esposto le seguenti ragioni.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



4) Motivi di impugnazione del Lodo.

1) Primo motivo di impugnazione proposto da [REDACTED].

a) Nel ricorso in via principale, il [REDACTED] ha sostenuto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 4 c.p.c., in quanto il Collegio Arbitrale aveva “*pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato*”.

A fondamento del primo motivo di impugnazione, il [REDACTED] asserisce che il Collegio avrebbe errato nel fare applicazione dell'equità quale criterio di integrazione del regolamento contrattuale *ex art. 1374 cod. civ.*, in violazione del proprio dovere di decidere secondo diritto; pur riconoscendo esplicitamente che il Collegio aveva fatto ricorso all'equità quale fonte di integrazione del contratto e non quale regola di giudizio, il [REDACTED] ha sostenuto che il Lodo sarebbe viziato perché fondato sull'errato presupposto che il regolamento contrattuale contenesse una lacuna.

Per effetto dell'accoglimento del primo motivo d'impugnazione, il Fondo ha chiesto di “*rinviare la decisione della controversia nel merito ad un nuovo arbitrato, conformemente alla clausola arbitrale di cui all'art. 13.1 del Contratto*”.

b) [REDACTED] ha sostenuto l'infondatezza di tale motivo di impugnazione, in quanto lo stesso si risolveva nella contestazione della corretta interpretazione dell'operazione negoziale, avendo il Collegio Arbitrale ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della regola di cui all'art. 1374 c.c., che prevedeva l'integrazione del contratto secondo l'equità.

La censura del ricorrente riguardava quindi non già il fatto che la decisione fosse stata presa fuori dei limiti della convenzione di arbitrato (per avere il Collegio Arbitrale deciso secondo equità, anziché secondo diritto come previsto nella clausola compromissoria) bensì il fatto che la decisione fosse stata presa per erronea applicazione della regola di diritto di cui all'art. 1374 c.c.; ma tale tipologia di censura era inammissibile ai sensi dell'art. 829 c. 3 c.p.c.

La decisione della Corte d'Appello sul punto.

La Corte d'Appello ritiene infondato il motivo di impugnazione.

Come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il Collegio Arbitrale non ha assunto la sua decisione secondo equità bensì secondo le regole di diritto, come previsto dalla clausola compromissoria inserita nel contratto preliminare al punto 13.1¹, avendo ritenuto che la controversia dovesse essere risolta con

¹“Qualsiasi controversia derivante dal Contratto, dalla sua interpretazione e/o esecuzione, o da eventuali accordi esecutivi/modificativi e/o integrativi del Contratto, sarà risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il tribunale arbitrale sarà composto da un collegio di tre àrbitri, due dei quali nominati da ciascuna Parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due àrbitri nominati dalle Parti o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale”



l'applicazione della norma di cui all'art. 1374 c.c., che prevede che il contenuto del contratto, in mancanza di specifica norma pattizia o legale, debba essere integrato secondo gli usi e l'equità.

Il fatto che la norma di cui art. 1374 c.c. sia stata erroneamente ritenuta applicabile dal Collegio Arbitrale, in quanto, come sostenuto dal ricorrente, non ne sussistevano i presupposti, atteso che la fattispecie risultava compiutamente disciplinata dalla disposizione pattizia di cui alla clausola n. 12.07 ovvero, in mancanza, dalla disposizione di cui all'art. 1475 c.c. e quindi, in assenza di lacuna normativa, non poteva darsi ingresso all'integrazione secondo l'equità, è palesemente irrilevante, in quanto l'errore lamentato non muta certamente la natura della decisione, che resta una decisione assunta secondo le regole di diritto e non secondo l'equità, e la lamentata violazione della regola di diritto, di cui all'art. 1374 c.c., è motivo di impugnazione inammissibile, ai sensi dell'art. 829 c. 3 c.p.c., in quanto tale ipotesi di impugnazione non risulta essere stata espressamente disposta dalle parti né è stabilita dalla legge né ha comportato, nella fattispecie in esame, una decisione contraria all'ordine pubblico.

2) Secondo motivo di impugnazione proposto, in subordine, da [REDACTED].

a) Nel ricorso in via principale, il [REDACTED] ha sostenuto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11 (rectius probabilmente il riferimento è al n. 9) c.p.c., perché *“non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”*.

A fondamento del secondo motivo di impugnazione, il [REDACTED] ha sostenuto che il Lodo si fonderebbe su una questione rilevata d'ufficio (cioè l'esistenza di una lacuna nel regolamento negoziale e la necessità di integrare tale lacuna per mezzo della disposizione di cui all'art. 1374 cod. civ.), sulla quale le parti, e in particolare il [REDACTED], non sarebbe stato posto in condizione di contraddire.

Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo d'impugnazione, il [REDACTED] ha chiesto di *“decidere la causa nel merito e, in totale riforma del Lodo, accogliere le domande proposte dal Fondo nel giudizio arbitrale e riportate al paragrafo 3 del presente atto di citazione”*.

b) [REDACTED] ha sostenuto l'infondatezza di tale motivo di impugnazione in quanto:

. in primo luogo, non sussiste la nullità per violazione dell'art. 101 c. 2 c.p.c. se il giudicante ha posto a fondamento della decisione una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione, essendo invece nulle le sole decisioni fondate su questioni rilevate d'ufficio attinenti a profili fattuali, o a profili misti di fatto e di diritto;

. in secondo luogo, nel caso di specie la questione del ricorso all'equità per la ripartizione dell'obbligazione [REDACTED] tra le parti era stata oggetto di discussione nel corso del procedimento arbitrale;



. in terzo luogo la parte impugnante non aveva allegato nè provato specificamente la lesione che le era in concreto derivata dall'impossibilità di contraddire sulla questione oggetto di rilievo officioso da parte dell'organo giudicante.

La decisione della Corte d'Appello sul punto.

La Corte d'Appello ritiene fondato il motivo di impugnazione.

Come sopra visto il Collegio Arbitrale ha risolto la controversia, statuendo che:

. la fattispecie, cioè l'individuazione del soggetto su cui gravava l'onere di pagare [REDACTED]
[REDACTED], non era disciplinata da nessuna norma pattizia o legale,

. pertanto il contenuto del contratto, o meglio della complessa operazione negoziale conclusa dalle parti, doveva essere integrata facendo ricorso, ai sensi dell'art. 1374 c.c., all'equità.

La suddetta questione, evidenziata dal Collegio Arbitrale, è una questione sia di fatto (in quanto si fonda sull'accertamento dell'inesistenza di alcuna specifica clausola contrattuale regolatrice della fattispecie controversa, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti) sia di diritto (in quanto assume l'applicabilità, ai fine di colmare la lacuna accertata, della regola di cui all'art. 1374 c.c.) e pacificamente non è stata nel corso del procedimento arbitrale mai discussa dalle parti né è mai stata a queste segnalata dal Collegio Arbitrale.

Pertanto, avendo il Collegio Arbitrale deciso la controversia sulla base di una questione sollevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (che, contrariamente a quanto sostenuto da [REDACTED], dagli atti del procedimento arbitrale risulta che mai avevano preso in considerazione l'eventualità che vi fosse una lacuna di disciplina colmabile con il ricorso all'integrazione prevista dall'art. 1374 c.c.), il Lodo è nullo, nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta dal [REDACTED], ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 9 c.p.c., e questa Corte d'Appello è quindi tenuta a decidere la controversia nel merito con giudizio rescissorio.²

3) Terzo motivo di impugnazione proposto, in ulteriore subordine, da [REDACTED].

² Cass. n. [23325/2018](#) "E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, aveva omesso di valutare la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante la decisione fosse stata fondata sull'inefficacia del contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò presupponendo la validità del titolo originario)."

Cass. n. [3063/2013](#) "In tema di giudizio arbitrale, la sentenza dichiarativa della nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio non ha carattere definitivo perché non esaurisce la controversia tra le parti ma decide solo una questione pregiudiziale processuale. Infatti, dopo aver accertato una siffatta nullità, il giudice dell'impugnazione è tenuto, salva diversa concorde volontà delle parti, ad esperire il giudizio rescissorio garantendo il rispetto dinanzi a sé del menzionato principio in precedenza violato dagli arbitri.



a) Nel ricorso in via principale, il [REDACTED] ha sostenuto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 5 c.p.c., in quanto il Lodo conterrebbe una mera "motivazione apparente", difettando quindi della "esposizione sommaria dei motivi".

A fondamento del terzo motivo di impugnazione, il [REDACTED] ha sostenuto che il Lodo sarebbe carente di motivazione, nella parte in cui, pur ritenendo esistente una lacuna contrattuale con riferimento al riparto interno degli oneri [REDACTED], il Collegio, anziché applicare la disciplina delle spese della compravendita (art. 1475 cod. civ.), ha fatto ricorso agli artt. 1298 e 1374 c.c.

Il Lodo, a parere del ricorrente, contiene cioè un'incoerenza logica di fondo; da una parte infatti sostiene che la norma astrattamente applicabile alla fattispecie (cioè l'art. 1475 c.c., che avrebbe determinato a carico di [REDACTED] l'onere [REDACTED] oggetto della controversia) non è applicabile in quanto sarebbe presente una disciplina contrattuale, vale a dire la clausola 2.7; dall'altra parte però afferma che il suddetto accordo negoziale non disciplina la fattispecie.

Per effetto dell'accoglimento del terzo motivo d'impugnazione, il [REDACTED] ha chiesto di "decidere la causa nel merito e, in totale riforma del Lodo, accogliere le domande proposte dal [REDACTED] nel giudizio arbitrale e riportate al paragrafo 3 del presente atto di citazione".

b) [REDACTED] ha sostenuto l'infondatezza di tale motivo di impugnazione, in quanto il vizio di nullità di un lodo arbitrale per omessa motivazione, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della 'ratio' della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione, mentre nel caso di specie, la motivazione del rigetto della domanda del [REDACTED] contenuta nel Lodo non era affatto incomprensibile, né tantomeno apparente, essendone invece chiara la ratio decidendi.

La decisione della Corte d'Appello sul punto.

La Corte d'Appello ritiene infondato il motivo di impugnazione.

Non vi è dubbio che il Lodo contenga una, almeno parziale, contraddizione nella motivazione.

Il Collegio Arbitrale, infatti, ha ritenuto che la disciplina prevista dall'art. 1475 c.c. (la cui applicabilità alla fattispecie in esame era stata invocata dal [REDACTED]), secondo la quale "le spese del contratto di vendita e le altre accessorie (tra cui pacificamente rientrano anche gli oneri fiscali) sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente", non fosse applicabile alla fattispecie essenzialmente per il fatto che "la disciplina della ripartizione delle spese relativa al contratto (incluse quelle derivanti dagli oneri [REDACTED])" era "espressamente regolata dall'articolo 12.7 del contratto e dall'art. 4 del contratto di cessione di quota di società a responsabilità limitata" (cf. pag. 18 del Lodo), anche se ha comunque ritenuto che la disciplina di cui all'art. 1475 c.c. non poteva trovare applicazione anche perché "[REDACTED] ha per oggetto non solo le spese del contratto di vendita ma anche [REDACTED]



██████████. *Essa abbraccia due negozi non solo quello di cessione cui fa riferimento l'art. 1475 c.c.*” (cf. pag. 27 del Lodo).

Dopo aver fatto la suddetta affermazione il Collegio Arbitrale ha però sostenuto che *“l'art. 12.7, che regola, per contratto, la distribuzione dei carichi ██████████ dell'operazione, distinguendo tra quelli relativi al conferimento e quelli relativi al trasferimento,” non si poteva estendere “al nostro caso, perché ██████████ non è fatto in relazione ai due singoli frammenti dell'operazione, ma sulla base della considerazione unitaria dei negozi componenti l'operazione, che ne costituiscono parti inscindibili”.*

E' evidente dunque che la motivazione è contraddittoria nella parte in cui ritiene l'inapplicabilità della disciplina legale di cui all'art. 1475 c.c. per la presenza di una differente disciplina pattizia (individuata nell'art. 12.7 del contratto), che però ha ritenuto in concreto non applicabile alla fattispecie.

Tuttavia la contraddittorietà interna tra diverse parti della motivazione assume rilevanza, quale vizio determinante la nullità del lodo per mancanza dell'esposizione sommaria dei motivi, solo quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire il percorso logico e giuridico sottostante la decisione.³

Nella fattispecie in esame invece, tale percorso logico e giuridico, pur essendo, almeno parzialmente, affetto dalla rilevata contraddittorietà, è certamente pienamente riconoscibile, anche se parzialmente erroneo, e pertanto il Lodo non può essere ritenuto privo dell'esposizione dei sommari motivi a sostegno della decisione.

4) Motivo di impugnazione proposto, in via incidentale, da ██████████

³ Cass. n. [11895/2014](#) “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale

Cass. n. [3768/2006](#) “In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 n. 4 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie dev'essere intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.”

Cass. n. [28218/2013](#) “In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, cod. proc. civ., il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la “ratio” della decisione”



a) Nella comparsa di costituzione [REDACTED] ha sostenuto la nullità ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 5 c.p.c., nel combinato disposto con l'art. 823 n. 5 c.p.c., e/o ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 12 c.p.c., per i capi nei quali ha disposto e (solo apparentemente) motivato l'“assorbimento” della domanda riconvenzionale proposta da [REDACTED].

A fondamento del motivo di impugnazione [REDACTED] ha evidenziato che il Collegio Arbitrale aveva ritenuto superfluo procedere all'esame delle ragioni della domanda di [REDACTED], secondo cui [REDACTED] doveva essere addebitata per intero al [REDACTED], solo perché aveva già rigettato la contrapposta domanda del [REDACTED], decidendo che l'onere [REDACTED] dovesse ripartirsi in parti uguali.

A tale riguardo, [REDACTED] ha sostenuto che:

. qualora si ritenga che il Collegio Arbitrale abbia rigettato la domanda di [REDACTED] nel merito (in quanto nel dispositivo si legge “*respinge la domanda riconvenzionale di [REDACTED]*” e la motivazione precisa che ciò accade in quanto “*in ogni caso non potrebbe essere accolta*”), dal Lodo emerge solo che il Collegio ha ritenuto superfluo procedere all'esame delle ragioni della domanda di [REDACTED], secondo cui [REDACTED] doveva essere addebitata per intero al [REDACTED], perché aveva già deciso che essa dovesse ripartirsi in parti uguali (“*la precedente statuizione*”); tuttavia tale affermazione non contiene la motivazione né esplicita né implicita del rigetto della domanda riconvenzionale di [REDACTED]; le ragioni di tale rigetto, infatti, oltre ad essere assenti nel passaggio citato, non possono nemmeno rinvenirsi nei motivi che hanno condotto il Collegio a respingere le domande del [REDACTED]; motivi che sono, anzi, tutti perfettamente compatibili e consonanti con l'impianto argomentativo di [REDACTED];

. qualora invece si ritenga che il Collegio Arbitrale abbia rigettato la domanda di [REDACTED] in rito (in quanto nel Lodo si legge che la domanda riconvenzionale di [REDACTED] “*viene assorbita nella precedente statuizione*” e che “*perciò il Collegio non procede al suo esame*”), il Lodo sarebbe nullo, non solo per mancanza assoluta di motivazione, ma altresì per violazione dell'art. 829 c. 1, n. 12 c.p.c., in quanto il Collegio Arbitrale ha affermato di “*non procedere all'esame*” della domanda riconvenzionale di [REDACTED] in una situazione in cui mancano completamente i presupposti di un legittimo assorbimento nel senso processuale, dato che dal rigetto di una delle due domande contrapposte non si poteva in alcun modo inferire il necessario rigetto dell'altra; pertanto, respinta una delle due domande, il Collegio Arbitrale avrebbe dovuto comunque esaminare l'altra, non potendo invece dichiararla assorbita, né rigettarla senza motivazione.

b) [REDACTED] ha sostenuto l'inammissibilità di tale motivo di impugnazione, in quanto, avendo [REDACTED] aderito alla decisione degli arbitri, che, nel respingere la domanda del [REDACTED], avevano ritenuto che [REDACTED] dovesse essere suddivisa «*per metà a carico di ciascuna delle parti*», non poteva proporre una sua impugnazione contro quella stessa decisione.

[REDACTED] ha sostenuto altresì l'infondatezza di tale motivo di impugnazione, in quanto tutto il Lodo si occupa di esaminare il diritto di regresso, azionato da entrambe le parti con due domande (principale il [REDACTED] e riconvenzionale [REDACTED]) identiche e opposte, giungendo alla



conclusione che *“A parere del Collegio a.m. [REDACTED] va suddivisa, ai sensi dell’art. 1298 c.c., per metà a carico di ciascuna delle parti”*.

La decisione della Corte d’Appello sul punto.

La Corte d’Appello ritiene fondato il motivo di impugnazione.

Con riguardo al rigetto della domanda proposta da [REDACTED] nel Lodo, nella parte motivazionale, si legge unicamente: *“[REDACTED] ha svolto domanda riconvenzionale volta a pretendere dal [REDACTED] la restituzione della metà dell’importo corrisposto [REDACTED]. Essa viene assorbita dalla precedente statuizione, in quanto in ogni caso non potrebbe essere accolta”* e nel dispositivo si legge che *“2 – Essendo assorbita nella precedente statuizione, per le ragioni di cui alla parte motiva, respinge la domanda riconvenzionale di [REDACTED]”* e la precedente statuizione richiamata stabilisce che *“1 - Respinge le domande del [REDACTED].”*

Al di là dell’imprecisa terminologia usata, la Corte ritiene che il Collegio Arbitrale abbia inteso rigettare nel merito la domanda proposta da [REDACTED], essendo, da un lato, del tutto evidente che la statuizione di rigetto della domanda proposta dal [REDACTED] (che aveva chiesto che l’intera [REDACTED] fosse ritenuta a carico esclusivo di [REDACTED], che doveva quindi essere condannata a rifondere il [REDACTED] della quota della metà di tale [REDACTED] dallo stesso pagata) non era certamente incompatibile con l’accoglimento della domanda proposta da [REDACTED] (che aveva, a sua volta chiesto, che l’intera [REDACTED] fosse ritenuta a carico esclusivo del Fondo, che doveva quindi essere condannata a rifondere [REDACTED] della quota della metà di tale [REDACTED] dallo stesso pagata), essendo ben possibile che, una volta rigettata la domanda del [REDACTED], venisse invece accolta la domanda di [REDACTED], domanda che pertanto non è certamente rimasta assorbita, dall’altro lato, essendo, sia pure laconicamente, richiamata nel Lodo la motivazione posta a fondamento del rigetto della domanda proposta dal [REDACTED], per giustificare altresì il rigetto della domanda proposta da [REDACTED].

Così intesa però, la statuizione del Collegio Arbitrale di rigetto della domanda proposta da [REDACTED] è del tutto priva di motivazione, dato che la motivazione esposta a giustificazione del rigetto della domanda proposta dal [REDACTED] (e, come detto, implicitamente richiamata a giustificazione anche del rigetto della domanda proposta da [REDACTED]) è sostanzialmente inconferente con riguardo alle ragioni esposte da [REDACTED] a sostegno della propria domanda, ragioni (sostanzialmente differenti da quelle evidenziate dal [REDACTED]) che pertanto risultano del tutto pretermesse.

Nella memoria di risposta con domanda riconvenzionale, presentata nel procedimento arbitrale, [REDACTED] aveva infatti sostenuto che l’intera [REDACTED] doveva restare a carico esclusivo del [REDACTED], ai sensi dell’art. 1298 c.c. (che prevede che le obbligazioni solidali, quale certamente era quella oggetto della controversia, nei rapporti interni tra due debitori, si ripartiscono in misura



differente dal 50% a carico di ciascuno, qualora risulti che l'obbligazione era stata contratta nell'interesse esclusivo o prevalente di uno dei due):

. in primo luogo, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

. in secondo luogo, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

. in terzo luogo, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Nessuna delle predette ragioni, poste da [REDACTED] a sostegno della propria domanda, è stata valutata dal Collegio Arbitrale, posto che, come detto, tale domanda è stata rigettata con richiamo implicito alla motivazione posta a giustificazione del rigetto della domanda del [REDACTED], domanda che però si fondava su presupposti del tutto differenti.

Pertanto il Lodo è nullo anche nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta [REDACTED], ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 5 c.p.c. con riferimento all'art. 823 c. 1 n. 5, e questa Corte d'Appello è quindi tenuta a decidere la controversia nel merito con giudizio rescissorio.

5) Il giudizio rescissorio.

Come esposto al precedente Paragrafo 4 ("Motivi di impugnazione del Lodo") il lodo arbitrale, impugnato da entrambe le parti, è nullo, sia con riguardo alla domanda proposta [REDACTED], sia con riguardo alla domanda proposta da [REDACTED], pertanto la Corte deve esaminare, in sede rescissoria, le domande nel merito proposte dalle parti.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone

- 1) Dichiaro nullo il lodo arbitrale impugnato, emesso il 27.7.2018 e depositato il 26.9.2018 presso la Camera Arbitrale di Milano.
- 2) Respinge la domanda proposta, in sede rescissoria, da [REDACTED].
- 3) Respinge la domanda proposta, in sede rescissoria, da [REDACTED].
- 4) Conferma a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese per il procedimento arbitrale e compensa tra le parti le spese di lite di tale giudizio.



5) Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Milano il 13.2.2020

Il Presidente est. Massimo Meroni

